



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Ordinaria Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nicolò Ficicchia	Sindaco	Presente
Alessandro Pancera	Consigliere	Presente
Stefano Spitti	Consigliere	Presente
Nicola De Domizio	Consigliere	Presente
Carlo Acerbi	Consigliere	Presente
Stefano Alberini	Consigliere	Presente
Michele Visini	Consigliere	Presente
Luca Novellini	Consigliere	Presente
Francesca Mozzanica	Consigliere	Presente
Raffaella Zecchina	Consigliere	Assente
Roberto Casnici	Consigliere	Presente
Gabriele Zaltieri	Consigliere	Assente
Noemi Doro	Consigliere	Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipano alla seduta:

Alberini Barbara in qualità di Assessore esterno P
Arienti Valeria in qualità di Assessore esterno P
Bottarelli Gianluca in qualità di Assessore esterno P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Scibilia Graziella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Ficicchia Nicolò** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 23-04-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA "ECONOMICA FINANZIARIA"
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

PRESO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA, altresì, la deliberazione ARERA, n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023, recante la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA;
- i costi indicati nel PEF biennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 come da confermare per l'anno 2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento annuale solo in specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Canneto sull'Oglio adottata la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool aggiornato proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in assenza, del Comune;

CONSIDERATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

PRESO ATTO che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si rileva da lato che “... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...” e dall'altro altresì che “... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2”;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così determinate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la deliberazione dal Consiglio Comunale con cui è stato approvato in data odierna, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

CONSIDERATO che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

RILEVATO che dal Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2) e 389/2023/R/RIF, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 510.327,00, al quale decurtare le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 per un totale delle entrate tariffarie pari a € 507.487,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RITENUTO di ripartire i costi totali di cui al Piano Economico Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze; come segue:

- 71% a carico delle utenze domestiche;
- 29% a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di stabilire che, per l'anno 2024, il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1°: 31 agosto 2024;
- rata 2°: 28 febbraio 2025;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

VISTO il “Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2021 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche come dettagliatamente indicate nell’allegato “A”;

VISTI:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

ACQUISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato “B”);

ATTESA la competenza del Consiglio comunale all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI APPROVARE**, prendendo atto del Piano Economico Finanziario 2024–2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, le tariffe della TARI 2024 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche determinate come descritto nell’Allegato A facente parte integrante della presente deliberazione;
3. **DI QUANTIFICARE** in € 510.327,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), per un totale delle entrate tariffarie pari a € 507.487,00 decurtate le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

cui al punto sub 2) del deliberato;

4. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. **DI DARE**, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
6. **DI STABILIRE** che, per l'anno 2024, il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1°: 31 agosto 2024;
 - rata 2°: 28 febbraio 2025;
7. **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in importo unico entro la scadenza della prima rata;
8. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);
9. **DI DARE ATTO** che:
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del D.Lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
 - sono state osservate, a cura del Responsabile del Servizio competente, le misure anticorruzione indicate nel PIAO, Sezione 2) Valore pubblico, performance e anticorruzione, approvato con Delibera di Giunta n. 20 del 27/02/2024;
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.Lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Allegati: A - *Determinazione delle tariffe TARI 2024*

B - *Parere Revisore*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174:

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria";*
- *favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria".*

*Relazona brevemente il punto all'ordine del giorno il **Sindaco**;*

Seguono i seguenti interventi:

Consigliere Noemi Doro: *un nuovo aumento e credo la terza quarta volta... ogni anno un aumento significativo per un servizio che non è modificato e spesso viene criticato. Nel capitolato si era scritto che il gestore era tenuto a fare una tariffa puntuale con bidoni dotati TAG e in una interrogazione del 13/07/2023 mi fu risposta che "pare ovvio che nei prossimi mesi gli uffici potranno riprendere quanto interrotto" alias, quanto interrotto. Secondo me, si può fare di meglio. Non ci trovo una soluzione a questa cosa. Ricordo che nel capitolato c'erano scritte alcune cose che per il terzo anno non stanno facendo.*

Consigliere Casnici: *faccio fatica ad approvare un aumento della TARI anche se è comprensibile che ci siano stati gli aumenti. Se un'azienda aumenta i costi deve aumentare anche il livello del servizio. Ricevo tantissime segnalazioni di inefficienze. Oggi sui social ci sono persone che si lamentano sul servizio raccolta, che non viene effettuata nei termini e nei modi. Anche per mia esperienza personale. Non posso dare la mia approvazione a questo aumento.*

Sindaco: *pur troppo, come avrete potuto verificare anche nelle vostre cose, anche cose semplici come le utenze di luce, acqua, gas, pur il servizio sia rimasto uguale, le tariffe dei citati servizi sono aumentate. Si chiama inflazione, che negli ultimi due anni è stata aumentata del 20%. I costi sono aumentati, si pensi al diesel, quando 6 anni fa era 1,30€, oggi 1,80€, 50 centesimi in più al litro sono tanti, pensiamo agli aumenti dei Contratti collettivi nazionali di lavoro. In merito al Capitolato, quello che non è stato fatto verrà convertito in altro o monetizzato. Le inefficienze sono state giustificate dal Gestore dal turnover del personale, sempre più difficile da reperire.*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Consigliere Roberto Casnici: *voglio ribadire che il problema è il turnover del personale. Ogni settimana cambia il personale, che non conosce quella via chiusa. Il problema, però, non deve ricadere sul servizio che riceve il cittadino, che subisce l'aumento della tariffa. Non è una critica al lavoro dell'Assessore, ma è una critica all'Azienda che deve metterci del suo per migliorare la qualità.*

Assessore Spitti: *ringrazio per la precisazione del Consigliere, ma non mi sento nelle condizioni di chi deve ritenere che fosse possibile fare altrimenti rispetto quello che è stato fatto. L'aumento non nasce da un'attività di contrattazione con la ditta. Non c'è la possibilità di definire il prezzo, in più o in meno rispetto al servizio svolto. Qui subiamo le regole di ARERA. Al quale abbiamo contribuito cercando di essere il più attenti possibili a rendere il meno impattante possibile quelli che potevano essere i costi di competenza del Comune. L'incremento non nasce da un aspetto di carattere valutativo o da una contrattazione con la controparte. Nasce da una applicazione meccanica di un sistema che si chiama MTR2 che, appunto, essendo intervenuto ora con riferimento al biennio precedente risente di tutta una serie di fattori di carattere inflattivo che hanno contraddistinto gli ultimi due anni. Mi permetto, non da Assessore al bilancio, ma da Sindaco di Mantova Ambiente, di confermare la circostanza che in questo momento non solo a Canneto il sistema porta a porta sta creando diversi problemi. Tant'è vero che si stanno valutando forme di raccolta che siano più rispettose di standard continui, perché le problematiche legate al personale sono davvero molto molto impattanti in questo settore. La difficoltà è nel mantenere alti elevati standard. E' un problema non solo locale. Non è una scusante, ma solo una osservazione di carattere macroeconomico rispetto a quella che è la nostra realtà locale.*

Consigliere Roberto Casnici: *ribadisco che non ho dubbi sulla bontà del lavoro dell'Assessore Spitti, ma sulla qualità del servizio.*

Consigliere Carlo Acerbi: *il disservizio potrebbe essere potenzialmente maggiore ... Noi produciamo una quantità pro-capite di rifiuti rispetto alla media, inferiore. Un cittadino Cannetese produce mediamente 400 Kg l'anno di rifiuti, il dato nazionale è superiore ai 510 Kg. Questo vuol dire che se noi avessimo una maggiore quantità il costo sarebbe maggiore e avremmo più disservizi. Non vuol dire che i cannetesi mangino meno, consumino di meno... sono più attenti alla gestione dei rifiuti, sono più virtuosi. Mi piacerebbe poterli premiare, ma non ci è possibile. In futuro, sarà necessario un cambio della gestione del servizio, con l'abbandono della raccolta porta a porta in favore delle isole ecologiche. Le prossime Amministrazioni che dovranno farsi carico della gara, secondo me dovranno ragionare in tal senso, perché questo impatta sui costi del servizio.*

Assessore Stefano Spitti: *Mantova Ambiente non a caso sta facendo delle sperimentazioni sul territorio di alcuni Comuni, che loro chiamano il porta a porta di prossimità, con cassonetti intelligenti nell'ambito dei quali, con alcuni sensori riescono a definire il riempimento e lo svuotamento dei cassonetti, la pesatura e qualificazione del rifiuto. L'intenzione è quella di abbinare la riduzione del costo del servizio con un sistema di raccolta che riesca a mantenere un certo standard nel tempo.*

Consigliere Roberto Casnici: *Nel nord Europa già lo fanno.*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Consigliere Carlo Acerbi: *I costi del porta a porta sono inevitabilmente destinati ad aumentare*

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, pone alla votazione il presente punto all'ordine del giorno: con voti n. 9 favorevoli, contrari n. 2 (Casnici, Doro), nessun voto di astensione espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale senza alcuna modificazione od integrazione.

Infine stante l'urgenza, motivata dalla necessità di rispettare i termini di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 9 favorevoli, contrari n. 2 (Casnici, Doro), nessun voto di astensione espressi in forma palese

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ficicchia Nicolò

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scibilia Graziella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **16-05-2024** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data **26-05-2024**.

Canneto sull'Oglio, 27-05-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull'Oglio, 16-05-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla




Comune di
CANNETO SULL'OGLIO
(provincia di Mantova)

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI 2024**

COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO - PARAMETRI DI SUDDIVISIONE PF TARI 2024			
[€/anno]	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	Totale
Quota Fissa	361.082	146.405	507.487
Totale Costi	361.082	146.405	507.487
%	71,2%	28,8%	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA,
non comprendono le componenti perequative Del. 386/2023 ARERA



COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO - TARI 2024 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

BASE DATI				CALCOLO QUOTA FISSA					TOTALE	
Descrizione	Numero Componenti	Utenze censite [n]	Superfici [m ²]	Componenti	Coefficiente	Tariffa base [€/persona]	Tariffa UD Quota Fissa [€/m ²]	Gettito atteso Quota Fissa [€]	Gettito atteso TARI Utenze Domestiche [€]	%
Fino 160 mq	Componenti 1	407	42.369	407	1,00	77,06	77,06	31.362	31.362	9%
Fino 160 mq	Componenti 2	308	34.920	616	1,00	77,06	154,12	47.467	47.467	13%
Fino 160 mq	Componenti 3	229	26.589	687	1,00	77,06	231,17	52.938	52.938	15%
Fino 160 mq	Componenti 4	151	17.151	604	1,00	77,06	308,23	46.543	46.543	13%
Fino 160 mq	Componenti 5	68	7.439	340	1,00	77,06	385,29	26.200	26.200	7%
Fino 160 mq	Componenti 6	22	2.306	132	1,00	77,06	462,35	10.172	10.172	3%
Fino 160 mq	Componenti 7	10	1.031	70	1,00	77,06	539,40	5.394	5.394	1%
Fino 160 mq	Componenti 8	5	698	40	1,00	77,06	616,46	3.082	3.082	1%
Fino 160 mq	Componenti 1 Residente occasionale	29	3.219	29	1,00	77,06	77,06	2.235	2.235	1%
Fino 160 mq	Componenti 1 Non Residente occasionale	25	3.008	25	1,00	77,06	77,06	1.926	1.926	1%
Fino 160 mq	Componenti 2 Non Residenti occasionale	16	1.733	31	1,00	77,06	154,12	2.466	2.466	1%
Oltre 160 mq	Componenti 1	170	38.501	170	1,05	80,91	80,91	13.755	13.755	4%
Oltre 160 mq	Componenti 2	212	48.220	424	1,05	80,91	161,82	34.306	34.306	9%
Oltre 160 mq	Componenti 3	134	29.608	402	1,05	80,91	242,73	32.526	32.526	9%
Oltre 160 mq	Componenti 4	91	20.340	364	1,05	80,91	323,64	29.451	29.451	8%
Oltre 160 mq	Componenti 5	26	5.586	130	1,05	80,91	404,55	10.518	10.518	3%
Oltre 160 mq	Componenti 6	11	2.298	66	1,05	80,91	485,46	5.340	5.340	1%
Oltre 160 mq	Componenti 7	4	946	28	1,05	80,91	566,37	2.265	2.265	1%
Oltre 160 mq	Componenti 8	-	-	-	1,05	80,91	647,28	-	-	0%
Oltre 160 mq	Componenti 1 Residente occasionale	12	3.404	12	1,05	80,91	80,91	971	971	0%
Oltre 160 mq	Componenti 1 Non Residente occasionale	8	1.829	8	1,05	80,91	80,91	647	647	0%
Oltre 160 mq	Componenti 2 Non Residenti occasionale	10	2.392	20	1,05	80,91	161,82	1.618	1.618	0%
Totale		1.948	293.587	4.605				361.183	361.183	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA, non comprendono le componenti perequative Del. 386/2023 ARERA

Numero componenti	TARIFFE 2024 UTENZE DOMESTICHE [€/anno] e variazione percentuale rispetto a 2023			
	Superficie fino 160 mq		Superficie oltre 160 mq	
	1	81,00	+ 3,8%	85,00
2	162,00	+ 4,5%	170,00	+ 4,3%
3	243,00	+ 4,3%	255,00	+ 4,5%
4	324,00	+ 4,5%	340,00	+ 4,3%
5	405,00	+ 4,4%	425,00	+ 4,4%
6	485,00	+ 4,1%	510,00	+ 4,3%
7	566,00	+ 4,2%	595,00	+ 4,4%
8	647,00	+ 4,2%	680,00	+ 4,3%


I valori riportati indicano la TARI applicata per l'anno 2024 e la variazione % rispetto alla TARI 2023, esemplificata per categorie notevoli di superficie e numero di componenti di utenze domestiche.

Le tariffe calcolate includono il TEFA (5%), non comprendono le componenti perequative Del. 386/2023 ARERA e non considerano eventuali riduzioni.

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - TARI 2024 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

BASE DATI				CALCOLO QUOTA FISSA				TOTALE		
Cod.	Tipo Attività	Utenze censite [n]	Superfici [m ²]	Sup. equiv. [m ²]	Coefficiente di produttività	Tariffa base [€/m ²]	Tariffa UND Quota Fissa [€/m ²]	Gettito atteso Quota Fissa [€]	Gettito atteso TARI UND [€]	%
cat 01	Uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie	54	9.174	9.004	2,40	1,23	2,946	26.525	26.525	18%
cat 02	Negozi alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)	1	120	120	9,50	1,23	11,662	1.399	1.399	1%
cat 03	Negozi media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizze al	10	3.859	2.208	5,00	1,23	6,138	13.550	13.550	9%
cat 04	Negozi bassa produzione di rifiuti (beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccai, plu	9	687	687	2,70	1,23	3,315	2.277	2.277	2%
cat 05	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi	8	1.414	1.414	5,80	1,23	7,120	10.068	10.068	7%
cat 06	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense	6	1.177	1.177	7,50	1,23	9,207	10.837	10.837	7%
cat 07	Alberghi e pensioni senza ristorante				2,65	1,23	3,253			
cat 08	Bed & breakfast e agriturismo	4	985	940	2,40	1,23	2,946	2.769	2.769	2%
cat 09	Piccoli laboratori e botteghe artigiane (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, es	28	2.795	2.750	3,25	1,23	3,990	10.973	10.973	7%
cat 10	Falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie	15	2.936	2.225	3,80	1,23	4,665	10.379	10.379	7%
cat 11	Industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	11	2.578	2.536	2,80	1,23	3,437	8.716	8.716	6%
cat 12	Magazzini per ricovero attrezzi e materiale	54	21.491	13.534	1,80	1,23	2,210	29.911	29.911	20%
cat 13	Case di cura, case di riposo, ospedali	1	1.787	1.787	2,60	1,23	3,192	5.704	5.704	4%
cat 14	Istituti/associazioni/enti culturali, caserme, stazioni, enti pubblici	29	10.897	10.834	1,00	1,23	1,228	13.304	13.304	9%
cat 15	Aree scoperte ad uso non abitativo				0,58	1,23	0,712			
		230	59.900	49.216				146.412	146.412	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA, non comprendono le componenti perequative Del. 386/2023 ARERA
 Sup. equiv. Quota Fissa: superfici totali, iscritte in banca dati TARI, diminuite dell'incidenza di eventuali riduzioni applicate alla quota fissa



Cod.	Descrizione Attività UTENZE NON DOMESTICHE	utenze n.	TARIFFE 2023 [€/m²]	TARIFFE 2024 [€/m²]	Differenza % vs 2023
cat 01	Uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie	54	2,967	3,093	+ 4,2%
cat 02	Negozi alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)	1	11,744	12,245	+ 4,3%
cat 03	Negozi media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizze al	10	6,181	6,445	+ 4,3%
cat 04	Negozi bassa produzione di rifiuti (beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccai, plu	9	3,338	3,481	+ 4,3%
cat 05	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi	8	7,170	7,476	+ 4,3%
cat 06	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense	6	9,272	9,667	+ 4,3%
cat 07	Alberghi e pensioni senza ristorante	0	3,276	3,416	+ 4,3%
cat 08	Bed & breakfast e agriturismi	4	2,967	3,093	+ 4,2%
cat 09	Piccoli laboratori e botteghe artigiane (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, es	28	4,017	4,190	+ 4,3%
cat 10	Falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie	15	4,698	4,898	+ 4,3%
cat 11	Industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	11	3,462	3,609	+ 4,2%
cat 12	Magazzini per ricovero attrezzi e materiale	54	2,225	2,321	+ 4,3%
cat 13	Case di cura, case di riposo, ospedali	1	3,214	3,352	+ 4,3%
cat 14	Istituti/associazioni/enti culturali, caserme, stazioni, enti pubblici	29	1,236	1,289	+ 4,3%
cat 15	Aree scoperte ad uso non abitativo	0	0,717	0,748	+ 4,2%

Le tariffe calcolate includono il TEFA (5%) e non considerano eventuali riduzioni, non comprendono le componenti perequative Del. 386/2023 ARERA